

Aggiornata al 22 maggio 2025	INDIA
Normativa e accordi di ratifica	<p>L'India ha ratificato la Convenzione de l'Aja del 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale il 6 giugno 2003 e il primo ottobre dello stesso anno è entrata in vigore.</p> <p>L'Autorità Centrale è Central Adoption Resource Authority (CARA), organismo all'interno del "Ministry of Women and Child Development" con sede nella capitale, a Delhi.</p> <p>Il suo ruolo è quello di promuovere le adozioni all'interno del paese e adottare le misure necessarie per evitare adozioni nazionali illegali, controllare periodicamente l'operato degli istituti Indiani riconosciuti per l'adozione nazionale e internazionale, autorizzare gli enti stranieri per l'adozione internazionale, regolamentare le adozioni internazionali ai sensi della Convenzione de l'Aja, collaborare con tutte le autorità e organismi che intervengono nella procedura adottiva e monitorare i rapporti informativi periodici dei bambini adottati.</p> <p>La procedura adottiva è regolamentata dalle "Guidelines Governing the Adoption of Children" emesse dal CARA. Le più recenti sono del 23 settembre 2022.</p> <p>Le Linee Guida sono supportate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> -The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016); -Judgement of the Hon'ble Supreme Court in the case of L.K. Pandey vs. Union of India in WP No 1171 of 1982; -UN Convention on the Rights of the Child, 1989; -The Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in respect of Inter-Country Adoption, 1993
Procedura adozione	<p>La procedura di adozione prevede che gli enti autorizzati registrino i candidati disponibili all'adozione di un minore Indiano sul portale informatico gestito dal CARA. Questo portale è accessibile solo alle autorità coinvolte attraverso un nome utente e password forniti dal CARA.</p> <p>Sul portale è possibile verificare lo status della pratica e accedere alla lista dei bambini in stato di abbandono.</p> <p>Successivamente alla registrazione, il CARA controllerà la documentazione e approverà la candidatura. Dall'approvazione la procedura prevede due opzioni: proposta di abbinamento fatta dal CARA oppure proposta di abbinamento fatta dall'ente autorizzato consultando l'elenco dei bambini adottabili.</p> <p>Una volta effettuato l'abbinamento e ottenuto il NOC (No Objection Certificate, documento che autorizza l'avvenuto abbinamento) dal CARA, l'istituto presenta il caso presso il District Magistrate competente per l'emissione della sentenza definitiva di adozione.</p> <p>Successivamente alla sentenza di adozione, vi è l'emissione del certificato di nascita e il passaporto del minore.</p> <p>Espletate le procedure burocratiche di legalizzazione e traduzione dei documenti del minore e ottenuta l'autorizzazione all'ingresso e residenza permanente in Italia del minore da parte della CAI, gli adottanti possono partire.</p> <p>In India sarà necessario richiedere il visto per il minore presso l'Ambasciata o Consolato Italiani e ottenere il visto di uscita dall'India emesso dal FRRO (Foreigners Regional Registration Offices).</p>

Requisiti candidati	<p>Possono adottare coppie sposate da 2 anni. L'età minima di differenza tra adottante e adottato deve essere di almeno 25 anni. Coppie con tre o più figli possono adottare solo bambini con bisogni speciali. La donna single può adottare un minore di qualsiasi genere mentre l'uomo single può adottare solo un minore di sesso maschile. I single in una coppia di fatto non possono adottare.</p> <p>Coppie la cui somma dell'età è pari a 85 anni possono adottare un bambino di età compresa tra 0 e 2 anni. Coppie la cui somma dell'età è pari a 90 anni possono adottare un bambino di età compresa tra 2 e 4 anni. Coppie la cui somma dell'età è compresa tra 90 e 100 anni possono adottare un bambino di età compresa tra 4 e 8 anni. Coppie la cui somma dell'età è compresa tra 100 a 110 anni possono adottare un bambino di età compresa tra 8 e 18 anni. Il single di 40 anni può adottare un minore fino ai 2 anni di età. Il single di 45 anni può adottare un minore tra i 2 e i 4 anni di età. Il single di 50 anni può adottare un minore tra i 4 e gli 8 anni di età. Il single di 55 anni può adottare un minore tra gli 8 e i 18 anni di età.</p> <p>La candidatura è valida per 3 anni, termine oltre il quale è necessario rivalidare i documenti.</p>
Caratteristiche bambini	<p>I bambini sono per lo più abbandonati per strada o portati presso gli istituti o autorità Indiane. Gli istituti Indiani possono essere laici o religiosi e sono riconosciuti dal CARA e si occupano sia di adozioni nazionali che internazionali. La dichiarazione di adottabilità viene emessa dal Child Welfare Committee (CWC) dopo aver verificato, tramite controlli previsti dalle Linee Guida, che non è stato possibile rintracciare la famiglia biologica o che nessun familiare si è presentato per reclamarlo.</p> <p>I bambini segnalati per l'adozione internazionale sono: bambini di età compresa tra 1 e 18 anni, nuclei di fratelli e bambini con problemi di salute risolvibili o parzialmente risolvibili. Gli istituti hanno a disposizione un medico specialista a livello distrettuale che li supporta nell'identificare la problematica di salute di ciascun bambino. E' previsto l'affido da parte di coppie Indiane per quei bambini che non hanno trovato una risposta tramite l'adozione.</p>
Tempi della procedura	<p>Dalla candidatura all'approvazione trascorrono circa 4/5 mesi. I tempi per la proposta di abbinamento sono indefinibili e dipendono dalla disponibilità date dai candidati e dalle segnalazioni di minori in stato di abbandono. Dall'accettazione della proposta di abbinamento alla sentenza di adozione i tempi sono di circa 6 mesi.</p>
Numero viaggi e tempo di permanenza all'estero	<p>Solitamente un solo viaggio della durata di circa di 2 settimane. Nel caso in cui venga richiesta la presenza dei genitori per l'emissione del passaporto, il tempo di permanenza all'estero sarà più lungo.</p>
Post- adozione	<p>L'autorità centrale Indiana richiede l'invio di n. 4 relazioni di post-adozione per il primo anno dal rientro in Italia e n. 2 relazioni per il secondo anno.</p>

Costi	<p>Costi per i servizi di assistenza e procedura all'estero: Euro 12.130,00</p> <p>di cui: Euro 3.964,00 per servizi Procedurali forniti dall'Ente Euro 1.314,00 per servizi Obbligatorii Variabili Euro 100,00 per servizi Supplementari d'assistenza Euro 6.752,00 per spese procedurali varie non riconducibili ai servizi resi dall'ente</p>
-------	---